



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERE 104.09.11

OGGETTO: Stipendi, assegni, indennità. Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico. Commissario liquidatore. Indennità.

Il comma 4 dell'art. 19 bis della l.r. 30/2000, introdotto dall'art. 6 della l.r. 22/2008, stabilisce un generale divieto di cumulare l'indennità di carica del sindaco e del presidente della provincia con altri emolumenti la cui fonte attenga a compiti comunque inerenti l'ufficio ricoperto.

Tuttavia, per una esatta interpretazione ed applicazione della disposizione che ci occupa va, caso per caso, verificato se l'ulteriore conferimento di incarico ad un amministratore locale tragga origine dalla funzione svolta ovvero derivi dalla specifica competenza acquisita *aliunde*. Si tratta, in sostanza, di stabilire se l'incarico trovi una ragionevole spiegazione nella necessità di avvalersi di una particolare competenza professionale ovvero nell'esigenza di rappresentare in altra sede gli interessi pubblici, anche in senso lato, collegati alla principale funzione ricoperta (Cfr. Con.Stato, sez. V, sent. 2492/2002). L'affidamento della "gestione liquidatoria" dell'Azienda autonoma per l'incremento turistico al Presidente della Provincia regionale territorialmente corrispondente trova la sua *ratio* nel collegamento con la funzione ricoperta di amministratore locale. E non è revocabile in dubbio che, proprio tenuto conto del contesto normativo, il collegamento tra incarico ed esercizio di funzioni istituzionali appaia organico anche in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda l'affidamento della gestione commissariale e liquidatoria ai presidenti delle province.

A conforto di quanto appena espresso va evidenziato che l'art. 5 della l.r. 10/2005, nel sopprimere le Aziende in argomento, assegna le relative competenze alle Province regionali ed invero, in tale assegnazione può ravvisarsi già in sé il naturale presupposto dell'affidamento dell'incarico della liquidazione ai Presidenti delle stesse Province.

